



INFORMAZIONI
AMMINISTRATIVE ED
APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

SUPPLEMENTO AL
N. 13

27 aprile 2015

Reg. Tribunale di Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

ELEZIONI
AMMINISTRATIVE E REGIONALI

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

Ministero dell'Interno: Elezioni amministrative e regionali: le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Il Ministero dell'Interno rende disponibili online le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni amministrative e per le elezioni Regionali che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale «cedevole», cioè per le regioni che non abbiano ancora adottato una propria disciplina.

ELEZIONI REGIONALI:

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

La legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.

Le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, si propongono di coordinare le anzidette disposizioni per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina, secondo quanto prevede l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Le istruzioni sono aggiornate con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con il quale é stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ed é stato abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Elenco dei documenti necessari.

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

Norme in materia di semplificazione

Come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 - in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Inoltre Le disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni:

« non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali (articolo 2, comma 6, primo periodo)».

Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) cioè:

- da almeno 7 e da non più di 10 candidati, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- da almeno 9 e da non più di 12 candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- da almeno 12 e da non più di 16 candidati, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 (articolo 37, comma 1, e articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni).

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267 / 2000, la popolazione è determinata in

base ai risultati dell'ultimo censimento: pertanto, si deve fare riferimento ai risultati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012.

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorchè il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 11 a 16 candidati, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- da 16 a 24 candidati, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
- da 21 a 32 candidati, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 a 36 candidati, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- da 27 a 40 candidati, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- da 32 a 48 candidati, nei comuni con più di un milione di abitanti.

Rappresentanza di Genere

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato l'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ha dettato nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli

organi elettivi dei comuni .

Comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti:

L'articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito il comma 3-bis nell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che, nella formazione delle liste dei candidati, debba essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e disponendo specificamente che - nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti - nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore a due terzi dei candidati.

Comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti:

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Elettorato attivo e passivo

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione europea - ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza - devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.interno.gov.it/it/notizie/elezioni-amministrative-e-regionali-istruzioni-presentazione-e-lammissione-candidature>